



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02686 (già 5-01542) DEL
DEPUTATO D'ORSO (res. n. 283 del 23 aprile 2024)**

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto si chiede di esprimersi in merito all'eventuale adozione di iniziative tese a rivedere l'attuale elenco di cui all'allegato A del decreto del Ministro della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109, affinché anche la figura del professionista pedagogo possa essere specificamente contemplata nell'elenco dei consulenti tecnici di ufficio.

In proposito, occorre premettere che con il predetto decreto del Ministro della giustizia, in ossequio alla prescrizione di cui all'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sono state individuate le categorie dell'albo dei consulenti tecnici ulteriori rispetto a quelle già previste al terzo comma dello stesso articolo (e cioè quelle medico-chirurgica; industriale; commerciale; agricola; bancaria; assicurativa; della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense), e i settori di specializzazione di ciascuna categoria.

Quanto alla specifica individuazione delle singole categorie professionali, si è ritenuto necessario recepire – sia pur con alcune modifiche – le categorie e i settori di specializzazione già contemplati nell'ambito del sistema informatico che gestisce i registri di cancelleria e quindi inseriti in ambiente SICID (Sistema Informatico

Contenzioso Civile Distrettuale) e SIECIC (Sistema Informatico Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali), al fine di assicurare l'indispensabile interoperabilità tra questi e il sistema informatico destinato a gestire l'albo e l'elenco nazionale dei consulenti e di consentire l'avvio di quest'ultimo in tempi celeri, in modo da conseguire gli obiettivi legati al PNRR.

Sono state così individuate 87 categorie professionali, suddivise in più di 900 settori di specializzazione.

Tanto premesso, con specifico riferimento al quesito posto si osserva che, sebbene il regolamento contempra soltanto la categoria dell'educatore professionale (figura, questa, descritta dall'articolo 1 del decreto del Ministro della salute 8 ottobre 1998, n. 520, come *«l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà»*), l'ampiezza di tale definizione consente di ritenere ricompresa entro tale categoria professionale anche la figura del pedagogo (definita invece, insieme a quella dell'educatore professionale socio-pedagogico, dall'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

I comitati preposti alla formazione degli albi dei c.t.u. (ai sensi dell'articolo 14 disp. att. c.p.c.) possono, dunque, già ora inserire, a regolamento invariato, nella stessa categoria generale dell'educatore professionale, con gli stessi settori di specializzazione, anche il pedagogo. L'articolo 3 del decreto ministeriale n. 109 del 2023 prevede infatti che per ciascun consulente nell'albo debba essere indicato anche il titolo di studio, il che consentirebbe di distinguere con relativa facilità i due ambiti professionali.

E' quindi già assicurata la possibilità per i pedagogisti di figurare nell'albo dei c.t.u. dei tribunali, senza alcun pregiudizio né per i professionisti interessati né per le parti dei procedimenti giudiziari che di quelle professionalità potranno utilmente beneficiare.

In ogni caso, è in programma una prossima revisione del regolamento con cui, anche alla luce della recentissima approvazione definitiva del disegno di legge che istituisce l'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici nonché l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, si provvederà al formale separato inserimento di dette figure all'interno dell'elenco dei consulenti tecnici d'ufficio come nuove professioni ordinistiche.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)